



STABILIMENTO DI TARANTO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA – 2014 – 0012914 del 06/05/2014

Spettabile
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA

aia@pec.minambiente.it

- *Raccomandata a.r. anticipata via p.e.c.* -

e p.c.

Spettabile
ISPRA
Servizio Interdipartimentale per il coordinamento e il controllo delle attività ispettive

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spettabile
ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Commissione AIA – IPPC
commissioneAIA.ILVA@minambiente.it



Taranto, 24 aprile 2014


Ns Rif. Dir 167/2014

Oggetto: Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Esiti verifiche effettuate in data 3 e 4 dicembre 2013

ILVA S.p.A.
via Appia SS km 648 – 74123 Taranto – tel. +39 099 4811 – fax +39 099 4812271 – telex 860049

Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 – 20151 Milano – tel. +39 02 300351 – fax +39 02 30035536
Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. – codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 11435690158
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire S.p.A.





STABILIMENTO DI TARANTO

1. Con nota DVA-2014-8406 del 25 marzo 2014 codesto Ministero ha diffidato ILVA S.p.A. ("ILVA" o "Società"), ai sensi dell'art. 29 - *decies*, comma 9, del D. Lgs. n. 152/06, ad ottemperare alle richieste formulate da ISPRA con la relazione n. 10534 del 10 marzo 2014, dalla medesima predisposta a seguito dei controlli effettuati in data 3 e 4 dicembre 2013 presso lo stabilimento di Taranto.

Con tale relazione ISPRA ha contestato la presunta violazione da parte di ILVA di talune prescrizioni contenute nel Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, integrativo dell'AIA ("**Decreto di Riesame**"), e ciò muovendo dal presupposto che i termini per l'attuazione dell'AIA sarebbero tuttora vincolanti per la Società in ragione della mancata approvazione del Piano ("**Piano Ambientale**") di cui al comma 5 dell'art. 1 del Decreto Legge 4 giugno 2013 n.61 convertito in legge con L. 3 agosto 2013 n. 89 ("**D.L. 61/2013**") e successivamente integrato dal Decreto Legge 10 dicembre 2013 n. 136, convertito in legge con L.6 febbraio 2014 n. 6 ("**D.L. 136/2013**").

Trattasi di contestazioni non condivisibili, che, oltre ad essere del tutto infondate- come si vedrà *infra* -, risultano altresì basate su di un presupposto giuridico insussistente.

Ed invero, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 136/2013 è stata affermata l'inapplicabilità ad ILVA dei termini e delle prescrizioni impartite dall'AIA e dal Decreto di Riesame.

Deve infatti rammentarsi che il D.L. 61/2013 ha stabilito in capo al Commissario Straordinario l'obbligo di garantire - sino all'adozione del Piano Ambientale - la progressiva adozione delle misure previste dal Decreto di Riesame e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria. Successivamente, con il D.L. 136/2013 il legislatore è intervenuto a chiarire il riparto di responsabilità tra gestione pre e post-commissariale, nonché l'effettiva portata degli obblighi posti a carico del Commissario Straordinario.

Con particolare riferimento alle condotte successive al commissariamento - cui si riferiscono quelle di cui alla relazione ISPRA n. 10534/2014 qui in discussione -, il D.L. 136/2013 ha aggiunto all'art. 1, comma 8, del D.L. 61/2013, un'ulteriore previsione, avente il dichiarato valore di interpretazione autentica, secondo la quale:

- in ragione della necessità di approvare il Piano Ambientale, contenente una rimodulazione delle prescrizioni ambientali originariamente fissate dall'AIA e dal Decreto di Riesame, i termini di questi ultimi non sono più applicabili alla gestione commissariale (in tal senso, si veda in particolare l'inciso "*ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni*");
- fermo il dovere - sopra ricordato - del Commissario Straordinario di garantire, nelle more dell'approvazione del Piano Ambientale, la "*progressiva adozione*" delle misure previste dal

ILVA S.p.A.
via Appia SS km 648 74123 Taranto - tel. +39 099 48111 - fax +39 099 4812271 telex 860049

Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 20151 Milano - tel. +39 02 300351 - fax +39 02 30035536
Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro Imprese Milano: 11435690158
Società soggetta a attività di direzione e coordinamento di Riva Hre S.p.A.



STABILIMENTO DI TARANTO
Decreto di Riesame, per “*progressiva adozione*” di tali misure deve intendersi la sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

“a) la qualità dell’aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite da ARPA risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale;

b) alla data di approvazione del piano, siano avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 80% del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni.”

Per effetto di tale previsione, appare evidente come le contestazioni avanzate da ISPRA con la relazione n. 10534/2014, al pari della diffida ad adempiere impartita da codesto Ministero - entrambe aventi ad oggetto il presunto mancato adempimento alle prescrizioni del Decreto di Riesame -, siano del tutto ingiustificate stante la chiara volontà del legislatore di differire ogni apprezzamento sulla condotta della gestione commissariale circa la “*progressiva adozione delle misure*” previste dal Decreto di Riesame medesimo ad un momento successivo all’adozione del Piano Ambientale, momento nel quale le autorità competenti - laddove ne ravvisassero i presupposti - potranno avviare una nuova istruttoria e eventualmente, all’esito di quest’ultima, contestare eventuali violazioni. Da ciò consegue che, poiché il Piano Ambientale non risulta ad oggi ancora approvato, del tutto intempestiva appare qualsivoglia obiezione circa una asserita non conformità della condotta commissariale alle prescrizioni ambientali di cui al Decreto di Riesame.


2. Tanto precisato, la scrivente gestione commissariale ritiene comunque opportuno segnalare che le condizioni richieste dal D.L. 136/2013 ai fini del rispetto dell’obbligo di “*progressiva adozione delle misure*” previste dall’AIA e dal Decreto di Riesame sono state già soddisfatte da ILVA.

A dimostrazione dell’osservanza della condizione di cui sopra *sub a)*, si allega alle presenti deduzioni la Relazione di ARPA Puglia sui dati della qualità dell’aria a Taranto relativa all’intero anno 2013 (All. 1).

Come risulta evidenziato nelle conclusioni dell’anzidetta relazione: “*le concentrazioni annuali di PM10 misurate nelle centraline della qualità dell’aria di Taranto mostrano livelli paragonabili negli anni, in decremento a partire dal 2012 nelle stazioni del quartiere Tamburi. Il numero di superamenti di PM10 nelle centraline del quartiere Tamburi subisce un netto decremento a partire da settembre 2012, così come i livelli di Ipatot e di Bap. Per quest’ultimo inquinante, che per la prima volta nel 2013 non supera il valore obiettivo pari a 1ng/m3, si registrano valori raffrontabili nei diversi siti in cui viene monitorato. In assoluto le concentrazioni*

ILVA S.p.A.
via Appia SS km 648 - 74123 Taranto - tel. +39 099 4811 - fax +39 099 4812271 - telex 860049

Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 - 20151 Milano - tel. +39 02 300351 - fax +39 02 30035536
Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 11435690158
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Riva Hire S.p.A.



STABILIMENTO DI TARANTO

di BaP registrate a Taranto appaiono compatibili, se non inferiori, a quelle rilevate nella maggior parte dei siti italiani in cui viene monitorato”.

Quanto alla condizione di cui sopra *sub b)*, in tema di avvio degli interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80% delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, si allega:

- (i) la più recente relazione di aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dall'AIA e dal Decreto di Riesame, da cui si desume che la Società ha avviato le attività necessarie per l'attuazione di tutte le prescrizioni (**All. 2**);
- (ii) la relazione già presentata dallo scrivente Commissario Straordinario durante un incontro presso codesto medesimo Ministero dell'Ambiente in data 21 novembre 2013, nella quale viene evidenziato che, già all'epoca, lo stato dell'attività di adeguamento dello stabilimento alle prescrizioni dell'AIA e del Decreto di Riesame poteva essere così riassunto: prescrizioni attuate: 57%; prescrizioni in corso di attuazione 43%; prescrizioni non ancora avviate: 0% (All. 3).

* * *

Quanto sin qui esposto appare dirimente ai fini della dimostrazione dell'insussistenza del presupposto giuridico dal quale muovono le contestazioni che hanno dato luogo al provvedimento di diffida qui in discussione, nonché alla connessa relazione ISPRA n. 10534/2014. A ciò aggiungasi che, in ogni caso, le contestazioni medesime appaiono infondate pure nel merito alla stregua delle seguenti considerazioni.

- Quanto al presunto superamento del valore di 25g/t coke nell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalla torre di spegnimento n. 5, asservita alle batterie 7-8, e dalle torri n. 6 e n. 7, asservite alle batterie 11-12, accertato nel periodo luglio-settembre 2013, va evidenziato che si tratta di una contestazione fondata su un'errata interpretazione della prescrizione n. 49. Secondo ISPRA, infatti, il limite di 25 g/t di coke imposto per l'emissione di particolato in uscita dalle torri di spegnimento in questione sarebbe da intendersi come di immediata applicazione, a far data dalla pubblicazione del Decreto di Riesame. Sennonché tale presupposto è del tutto erroneo giacché la prescrizione in esame deve essere interpretata congiuntamente a quanto stabilito dalla prescrizione n. 32 del Decreto di Riesame, ove viene specificato che il limite di flusso di massa di 25 g/t di coke per le torri di spegnimento deve essere rispettato successivamente all'adeguamento delle torri di spegnimento, non trattandosi pertanto di una prescrizione da attuare "da subito" (la tabella della prescrizione n. 32 del Decreto di Riesame è chiara al riguardo) ma solo al completamento dei lavori di adeguamento delle batterie. Con riguardo alla prescrizione n. 32 è infatti presente una tabella sui flussi di massa delle polveri dell'area cokeria ove si fa riferimento al limite di 25 gr/t di coke all'interno della colonna post adeguamento. Non può pertanto ravvisarsi alcuna violazione in capo a ILVA con riferimento alla prescrizione in esame.

ILVA S.p.A.
via Appia SS km 648 - 74123 Taranto - tel. +39 099 4811 - fax +39 099 4812271 - te ex 860049

Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 - 20151 Milano - tel. +39 02 300351 - fax +39 02 3003536
Cap.Soc. euro 549.390.2/0,00 inf.vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 11435690158
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire S.p.A.



STABILIMENTO DI TARANTO

- Per ciò che riguarda l'asserita violazione della prescrizione riguardante le comunicazioni relative alle non conformità ai limiti emissivi (prescrizione n. 89 del Decreto di Riesame), va rilevato come trattasi di contestazione priva di fondamento, ove si consideri che ILVA, come sopra detto, non ha mai superato i limiti di emissione previsti dal Decreto di Riesame per le torri di spegnimento, con la conseguenza che la Società non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito.
- Quanto poi al recepimento del modello RAMS (*Reliability, Availability, Maintantability and Safety*) nell'ambito del sistema di gestione, anche in questo caso ILVA ha operato correttamente ove si consideri che già con nota 27 novembre 2012 n. DIR 232/2012 (All. 4) la Società trasmetteva al MATTM e alla stessa ISPRA "Specificca Tecnica relativa allo sviluppo dei miglioramenti dei sistemi ISDS con l'applicazione della metodologia RAMs", in tal modo dimostrando il pieno recepimento del medesimo modello nell'ambito del sistema di gestione dello stabilimento.

Nessun inadempimento può dunque legittimamente contestarsi ad ILVA.

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario ILVA S.p.A.

Dr. Enrico Bondi

All.ti:

- 1) Relazione ARPA Puglia;
- 2) relazione di aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dall'AIA;
- 3) relazione Commissario Straordinario del 21 novembre 2013;
- 4) nota ILVA 27 novembre 2012 n. DIR 232/2012.

ILVA S.p.A.

via Appia SS km 648 - 74123 Taranto - tel. +39 099 4811 - fax +39 099 4812271 - telex 860049

Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 - 20151 Milano - tel. +39 02 300351 - fax +39 02 30035536

Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 11435690158

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire S.p.A.

